

## FONDAZIONE SIDP ONLUS

### STATUTO

#### Articolo 1

##### Visione, Missione, Fondatore e Denominazione

1. La qualità della vita, il benessere e la salute - inclusa quella orale - sono Diritti universali e imprescindibili di ogni Individuo e che non possono essere limitati o condizionati da disuguaglianze sociali, economiche, fisiche o culturali.
2. Con lo spirito e il desiderio di promuovere e sostenere il ruolo fondamentale della salute dento-parodontale, la **Società Italiana di Parodontologia e Implantologia - SidP** (di seguito "la SidP" o "Ente fondatore") ha inteso costituire una Fondazione denominata "**Fondazione SidP Onlus**" (di seguito la "Fondazione").
3. La Fondazione opera con prevalente riferimento a soggetti in condizioni di difficoltà o disagio e che, per motivi economici, sociali, culturali o di salute, non hanno dato o potuto dare la giusta importanza alla propria salute orale.
4. La qualifica e l'acronimo Onlus, ovvero la locuzione Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita nella denominazione in ogni segno distintivo, comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione rivolta al pubblico e viene assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 10 - comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 460/1997.

#### Articolo 2

##### Sede, durata e principi operativi

1. La Fondazione ha sede legale a Torino.
2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 8 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso la Prefettura competente. Il trasferimento di indirizzo acquista efficacia verso i terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Persone Giuridiche.
3. Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
4. La Fondazione ha durata illimitata.
5. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale conseguito.
6. La Fondazione opera per ottenere benefici non solo in termini di salute ma anche sociali e che siano sostenibili nel tempo. Le attività istituzionali potranno essere realizzate dalla sola Fondazione, oppure in collaborazione con partner progettuali e/o economici.

#### Articolo 3

##### Scopo e ambito di attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue - in ambito nazionale - esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e si prefigge di realizzare attività di:
  - a. assistenza sociale e socio-sanitaria;
  - b. assistenza sanitaria;

- c. beneficenza;
  - d. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dalla Fondazione ovvero da essa affidata a istituti, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con l'apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà porre in essere le seguenti attività, la cui elencazione è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a. assicurare e diffondere una corretta informazione medico-scientifica nell'ambito della propria attività statutaria;
  - b. sostenere e facilitare l'accesso alle cure parodontali;
  - c. sensibilizzare e promuovere gli stili di vita e i comportamenti più idonei per preservare la salute di bocca e gengive;
  - d. diffondere la consapevolezza che una buona salute orale è componente essenziale di un invecchiamento sano che implica benefici sulla salute di tutto il corpo e sulla qualità della vita;
  - e. fornire agli operatori socio-sanitari informazioni e motivazione per guidare gli assistiti;
  - f. incentivare gli odontoiatri ed igienisti, in particolare nel settore pubblico, affinché si dedichino alla visita parodontale in chiave di screening generalizzato.
3. La Fondazione opera, altresì, per:
- a. promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;
  - b. realizzare attività divulgative e di sensibilizzazione rivolte al pubblico;
  - c. promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e alle finalità della Fondazione;
  - d. coordinare e gestire interventi di informazione, prevenzione, diagnosi o cura anche con la collaborazione di operatori sanitari volontari nell'ottica di portare strumenti e professione verso i beneficiari della Fondazione;
  - e. collaborare con associazioni medico-scientifiche o di pazienti dedicate a interventi di informazione o attività dirette sul paziente;
  - f. attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti.
4. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
- a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
  - b. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
  - c. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
  - d. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
  - e. ricevere donazioni di natura immobiliare;
  - f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione.
5. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4  
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da una dotazione iniziale pari a euro 140.000,00 (centoquarantamila) così composta:

- a. dal "Patrimonio indisponibile" pari a euro 70.000,00 (settantamila),
- b. dal "Fondo di Gestione" pari a euro 70.000,00 (settantamila)

entrambi conferiti dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia - SIdP.

2. Il patrimonio della Fondazione non può ridursi al di sotto della somma conferita a "Patrimonio indisponibile" che ha funzione di garanzia nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dalla Fondazione. Qualora ciò accadesse, il "Patrimonio indisponibile" dev'essere ripristinato - nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 1 (un) mese dalla avvenuta e constatata riduzione - a cura della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia - SIdP. Il "Patrimonio indisponibile" sarà investito in modo prudentiale e secondo i principi di sana gestione, così da essere possibilmente produttivo di rendita.

3. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato:

- a. da donazioni, disposizioni testamentarie, erogazioni liberali e contributi di soggetti pubblici e privati;
- b. da somme derivanti da alienazione di beni nella disponibilità della Fondazione;
- c. da ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
- d. da avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- e. da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo proveniente dall'ente fondatore o da Enti e da Amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- f. dalle rendite del patrimonio della Fondazione.

Tali apporti sono conferiti al Fondo di Gestione, salvo che siano destinati espressamente ad incremento del Patrimonio indisponibile, nel quale confluiscono altresì le somme ad esso destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Fondo di Gestione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

5. La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purché di carattere non speculativo e coerenti con le finalità sociali della Fondazione medesima, che dovranno essere oggetto di gestioni separate.

Articolo 5  
Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente e il Vicepresidente;
- c. il Revisore unico dei Conti.

Articolo 6  
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente, e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio

successivo alla sua nomina.

2. La composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

- a. il Presidente della SIdP e il Presidente eletto della SIdP sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione in qualità di Consiglieri e non possono essere nominati Presidente o Vicepresidente della Fondazione; ai fini dell'esatta identificazione dei medesimi, si deve fare riferimento al Presidente della SIdP e al Presidente eletto della SIdP nominati per il biennio successivo di mandato nell'ultima Assemblea dei Soci attivi della SIdP del biennio del Consiglio di Presidenza SIdP in carica;
- b. 5 (cinque) ulteriori componenti nominati dall'Assemblea dei Soci attivi della SIdP;
- c. massimo 2 (due) componenti nominati per cooptazione dai 7 (sette) Consiglieri di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Qualora i componenti cooptanti lo ritengano utile ai fini della miglior realizzazione dell'attività statutaria, per 1 (uno) dei componenti nominati per cooptazione potrà essere richiesta l'indicazione da parte del Ministero della Salute.

3. La procedura per la proposta di candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei 5 (cinque) componenti nominati dall'Assemblea dei Soci attivi della SIdP, i criteri di idoneità, la composizione del Comitato elettorale, i suoi compiti e funzioni, la composizione del Comitato di nomina sono oggetto di uno specifico "Regolamento per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione SIdP Onlus" predisposto dall'organo amministrativo della SIdP.

4. I 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione nominati per cooptazione sono scelti tra persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi della professione medica con particolare riferimento a quella Parodontologia e Implantologia o del management o dell'accademia oppure delle attività filantropiche.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione operano a titolo gratuito, sono nominati senza vincolo di rappresentanza alcuno e possono essere confermati 1 (una) sola volta. Alla loro revoca provvede il soggetto che li ha nominati in base al comma 2 del presente articolo.

6. Ogni qualvolta venga meno un componente nominato del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione da parte del soggetto che li ha nominati in base al comma 2 del presente articolo. I nuovi membri decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.

7. Non può essere nominato Consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere si procede alla sua sostituzione secondo le modalità previste dal presente articolo.

### Articolo 7

#### Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente in base a quanto disposto dal seguente articolo 9, primo comma, tenuto conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del presente statuto;
- b) assicura l'eccellenza della Fondazione e sovrintende all'attività della stessa;
- c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) delibera la partecipazione a progetti, fondi, investimenti e altre attività tipiche della Fondazione;
- e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo annuale sulla base dello schema predisposto dal Segretario Generale;
- f) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;

- g) decide la destinazione degli avanzi di gestione nonché i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- h) definisce la struttura operativa della Fondazione, che dovrà essere improntata a criteri di efficienza ed economicità;
- i) amministra e gestisce i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica;
- j) nomina il Direttore della Fondazione;
- k) nomina il Segretario Generale della Fondazione;
- l) fissa il numero di membri del Comitato Tecnico Scientifico e provvedere alla loro nomina indicandone il Presidente;
- m) approva la sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura;
- n) delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche allo statuto, nei limiti consentiti dalla legge, e le sottopone all'autorità competente per l'approvazione;
- o) delibera, con il voto favorevole della maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica, lo scioglimento dell'ente e la relativa devoluzione del patrimonio ai sensi delle norme di legge, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi;
- p) approva i regolamenti interni di cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno dotarsi;
- q) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.

2. Il Consiglio può delegare alcune funzioni espressamente determinate al Presidente, ai suoi componenti e al Direttore.

#### Articolo 8

##### Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata da almeno 2 (due) Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.
3. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fermo restando quanto previsto sul comma 1 del precedente articolo 7. In ogni caso, le sedute del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai membri del Consiglio presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della seduta.
5. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta. Il Segretario Generale svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.
6. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante il ricorso a mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### Articolo 9

##### Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione sono eletti tra i membri del Consiglio di Amministrazione (tenuto conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del presente statuto) o revocati - con voto palese nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione - dai 7 (sette) Consiglieri di emanazione dell'Ente fondatore, la SIdP, di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'articolo 6 del presente statuto.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale.
3. Il Presidente esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta.
4. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
5. Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### Articolo 10

##### Revisore unico dei Conti

1. Il Revisore unico dei Conti (di seguito, per brevità "Revisore") è nominato o revocato per giusta causa dall'Ente fondatore tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio e può essere confermato per una sola volta. Al Revisore si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
2. Il Revisore è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predisponde le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione ed effettua le verifiche di cassa.
3. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Al Revisore può essere riconosciuto un compenso in ogni caso non superiore ai limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 460/1997, articolo 10, comma 6 alla lettera c).

#### Articolo 11

##### Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, o anche all'esterno, tra persone che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e in ogni caso decade con il Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato ed è rinnovabile per un massimo di due volte.
2. Cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione a cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività.

3. Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

4. Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità delle norme di legge.

5. Al Direttore, se nominato all'esterno del Consiglio di Amministrazione, può essere riconosciuto un compenso in ogni caso non superiore ai limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 460/1997, articolo 10, comma 6 alle lettere c) ed e).

#### Articolo 12

##### Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di comprovata e certificata esperienza pluriennale nel settore delle Fondazioni, loro gestione e amministrazione. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e in ogni caso decade con il Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato ed è rinnovabile per un massimo di due volte.

3. Collabora con il Direttore alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli Organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati.

4. Il Segretario Generale inoltre:

- cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione;
- sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, ne cura la sua organizzazione e vigila sul personale;
- predispone lo schema di bilancio consuntivo annuale.

5. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

6. Al Segretario Generale può essere riconosciuto un compenso in ogni caso non superiore ai limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 460/1997, articolo 10, comma 6 alle lettere c) ed e).

#### Articolo 13

##### Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa anche il numero e decide in merito alla revoca, anche in assenza di giusta causa, dei suoi componenti.

2. È presieduto e coordinato dal Presidente del Comitato Scientifico, nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che provvede alla convocazione sentito il Presidente della Fondazione che vi partecipa a pieno titolo.

3. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, anche il Direttore della Fondazione.

4. I componenti il Comitato Scientifico operano a titolo gratuito, sono nominati per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che li ha indicati e possono essere rinominati per un massimo di 2 (due) volte.

5. Il Presidente del Comitato Scientifico può, sentito il Consiglio di Amministrazione, nominare - all'interno dell'organo - uno o più Coordinatori che curino l'attività di specifiche aree di intervento della Fondazione. Nello stesso modo viene individuato il Segretario che cura la verbalizzazione delle riunioni e ogni altro adempimento formale.

#### Articolo 14

##### Competenze del Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico svolge in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore della Fondazione una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne chieda espressamente il parere.

2. Il Comitato Scientifico:

- svolge le funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in relazione alla politica di natura strategico-scientifica della Fondazione;
- promuove la pianificazione delle attività della Fondazione, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, la diffusione di conoscenze, anche con riferimento a esperienze di altri Paesi;
- coordina l'attività e il funzionamento di eventuali gruppi di studio e ricerca;
- formula valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisetoriali relativi ai campi di interesse della Fondazione.

#### Articolo 15

##### Comitato dei Saggi

1. Il Comitato dei Saggi della Fondazione è composto da 3 (tre) membri indicati o revocati, anche in assenza di giusta causa, dalla Commissione Consultiva dei *Past President* della SIdP che decide anche quale componente tra i 3 (tre) ne è il Presidente.

2. I componenti del Comitato dei Saggi operano a titolo gratuito, sono nominati per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione e possono essere rinominati per un massimo di 1 (una) volta.

3. Il Comitato dei Saggi svolge una funzione consultiva e supporta gli organi statutari nella definizione di obiettivi, strategie, programmi, regole e ruoli di direzione della Fondazione.

#### Articolo 16

##### Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo annuale.

2. Entro il 31 marzo, il Segretario Generale trasmette lo schema del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente al Revisore unico dei Conti che lo esamina entro i 15 (quindici) giorni successivi. Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione delibera e approva il bilancio consuntivo annuale.

3. Il bilancio consuntivo annuale è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.

4. Nella redazione del bilancio consuntivo annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, si applicano i principi previsti dal Codice civile in tema di società di capitali.

#### Articolo 17

##### Utili della gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.



2. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Articolo 18

##### Estinzione

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dal Codice civile e in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 6 del D.P.R. 361/2000. La proposta di scioglimento - da sottoporre all'Autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile - è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dalla lettera o) dell'articolo 7 del presente statuto.

2. Con la delibera di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno anche essere scelti fra i suoi membri. Durante la fase di liquidazione resta in carica il Revisore unico dei Conti.

3. Al termine della fase di liquidazione è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio che residua ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 19

##### Norme finali e clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile in tema di Fondazioni, il D. Lgs. n. 460/1997 e le altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

Mario AIMETTI

Nicola Marco SFORZA

Enrico MONTEFIORI

Clio FULCHERI

Ettore MORONE Notaio